



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE IGIENE, SICUREZZA  
ALIMENTI E NUTRIZIONE

Ufficio 4

Alimenti particolari e integratori

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ufficio PQAI I

Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità  
alimentare nazionale e affari generali

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

[pqai1@politicheagricole.it](mailto:pqai1@politicheagricole.it)

[saq1@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq1@pec.politicheagricole.gov.it)

D.G.S.A.N. Uff.IV/

**Oggetto:** Certificazione “biologico” per formule per lattanti e di proseguimento e alimenti per la prima infanzia.

Facendo seguito alla riunione del Tavolo Tecnico permanente sull'agricoltura biologica svoltosi l'1 febbraio 2018 ed alle successive interlocuzioni via e-mail, si rappresenta quanto segue.

Si premette che sussiste un obbligo di legge, previsto nelle norme specifiche, per l'aggiunta di vitamine e minerali alle formule per lattanti e di proseguimento ex dir. 2006/141/ CE e per gli alimenti a base di cereali processati e altri alimenti per la prima infanzia (nei quali non rientrano i cosiddetti “latti di crescita”) ex dir. 2006/125/ CE.

Pertanto, come già rappresentato nella riunione sopra citata, a tali alimenti, contenenti vitamine e minerali con obbligo di aggiunta, non si applica il divieto previsto nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2014, in applicazione dell'art. 27 par. 1 del Reg. 889/2008.

Infatti, la sentenza citata fa riferimento soltanto alla dir. 2009/39/CE ed al Reg. 953/2009 e non alle dir. 2006/141/CE e 2006/125/CE.

In particolare, la dir. 2009/39/CE - abrogata nel luglio 2016 dal reg. 609/2013 - è relativa agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP), mentre il reg. 953/2009 disciplina le fonti di vitamine e minerali impiegabili, come aggiunta volontaria, negli ADAP diversi dagli alimenti per la prima infanzia.

Inoltre, come ben noto a codesto ufficio, il nuovo regolamento europeo che disciplinerà la certificazione di “biologico” consente la certificazione sia delle formule ex dir. 2006/141 sia degli alimenti per la prima infanzia ex dir. 2006/125.

Da questi elementi, si evince, quindi, che il divieto di certificazione biologica cui si riferisce la sentenza, non riguarda le formule e gli alimenti per la prima infanzia, alimenti per i quali l'aggiunta di vitamine e minerali è prevista secondo quanto specificato nelle norme sopracitate.

Infine, si chiarisce che l'aggiunta ai sensi del reg. 1925/2006 è sempre volontaria.

Tanto si rappresenta per i seguiti di competenza

IL DIRETTORE GENERALE

\*F.to Gaetana FERRI

Dr.ssa Valeria Di Giorgi, 0659943965

\* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”